

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione

Ovvero
Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement
(PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI ARREDI

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	OGGETTO DEL DOCUMENTO	3
3	RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (BACKGROUND DOCUMENT)	4
4	INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO	4
	4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
	4.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"	4
	4.3 ANALISI E RIDUZIONE DEI FABBISOGNI	5
5	CRITERI AMBIENTALI	5
	5.1 OGGETTO DELL'APPALTO	5
	5.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI	5
	5.3 SPECIFICHE TECNICHE - CRITERI BASE	5
	5.3.1. <i>Legno e materiali a base di legno</i>	5
	5.3.2. <i>Legno riciclato</i>	6
	5.3.3. <i>Plastica</i>	6
	5.3.4. <i>Rivestimenti superficiali con prodotti vernicianti</i>	6
	5.3.5. <i>Adesivi e colle</i>	7
	5.3.6. <i>Materiali di imballaggio</i>	7
	5.3.7. <i>Disassemblabilità</i>	7
	5.3.8. <i>Disponibilità parti di ricambio</i>	8
	5.4 SPECIFICHE TECNICHE – CRITERI PREMIANTI	8
	5.4.1. <i>Legno e materiali a base di legno - Gestione sostenibile delle foreste</i>	8
	5.4.2. <i>Contenuto di materiale riciclato</i>	8
	5.4.3. <i>Tessuti</i>	8
	5.4.4. <i>Materiali per imbottitura</i>	8
	5.4.5. <i>Schiуме poliuretatiche</i>	9
	5.4.6. <i>Materiali da imballaggio</i>	9
	5.4.7. <i>Prodotti vernicianti</i>	9
6	APPENDICE A – METODI DI PROVA DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI DEL LEGNO RICICLATO	10

1 PREMESSA

Questo documento è parte integrante del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, di seguito PAN GPP¹.ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.

In relazione a quanto indicato al punto 4.2 “obiettivo nazionale” del PAN GPP e nella Comunicazione (COM (2008) 400 par. 5.1), l'obiettivo proposto è di raggiungere entro il 2010, la quota del 50% di appalti verdi sul totale degli appalti. Tale percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.

Così come previsto dal PAN GPP sarà monitorata l'applicazione delle indicazioni del piano

2 OGGETTO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i “*criteri ambientali*” per l'acquisto di arredi destinati a tutti gli usi oggetto di acquisti pubblici (ad esempio: mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura).

Tali prodotti rientrano nella categoria A, “arredi”, prevista dal PAN GPP.

Le stazioni appaltanti che introducono i “criteri ambientali” indicati nel presente documento nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

I criteri ambientali possono essere “di base” o “premianti”.

Un appalto è “verde” se integra almeno tutti i criteri “di base”. Le stazioni appaltanti sono invitate ad utilizzare anche i criteri “premianti” e possono utilizzare quelli “avanzati” eventualmente descritti nella relazione di accompagnamento.

In questo documento a ciascun prodotto/servizio è dedicata una specifica scheda, suddivisa in sezioni corrispondenti alle diverse fasi della procedura di acquisto, brevemente descritte nel seguito

-Oggetto dell'appalto: è descritto l'oggetto dell'appalto evidenziandone la sostenibilità e quindi il ridotto impatto ambientale unitamente agli aspetti sociali ed economici

-Selezione dei candidati: sono descritti eventuali criteri atti a una preselezione dei candidati.

-Specifiche tecniche - criteri di base: in questa parte del documento sono riportate le specifiche tecniche di carattere ambientale che, unitamente alle “condizioni di esecuzione-criteri di base”, devono essere rispettate per poter qualificare l'appalto come “verde”.

Per ogni criterio è indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per comprovare la conformità del prodotto/servizio. Tale conformità deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

-Specifiche tecniche - criteri premianti: in questa parte del documento sono indicate le specifiche tecniche di carattere ambientale atte a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dal rispetto dei soli criteri di base. Tali criteri potranno essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta “economicamente più vantaggiosa” che consente di introdurre standard più elevati e meno diffusi sul mercato, senza pregiudicare l'esito della gara. A ciascuno di tali criteri premianti dovrà essere attribuito un punteggio, esplicitato nella procedura di appalto.

¹ Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

Per ogni criterio è indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per comprovare la conformità del prodotto/servizio. Tale conformità deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

-Condizioni di esecuzione – criteri di base”: in questa parte del documento sono descritte le condizioni di esecuzione dell'appalto di carattere ambientale che, unitamente alle “specifiche tecniche-criteri di base”, devono essere rispettate per poter qualificare l'appalto come “verde”.

Per ogni criterio è indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per comprovare la conformità del prodotto/servizio. Tale conformità deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

-Condizioni di esecuzione - criteri premianti”: in questa parte del documento sono descritti i criteri aggiuntivi, rispetto a quelli di base, non obbligatori ai fini della classificazione dell'appalto come “verde”; ovvero ulteriori condizioni di esecuzione dell'appalto atte a migliorare, rispetto ai criteri minimi, le prestazioni ambientali dei prodotti/servizi da acquistare.

Per ogni criterio è indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per comprovare la conformità del prodotto/servizio. Tale conformità deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

3 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (BACKGROUND DOCUMENT)

Per un approfondimento degli aspetti metodologici, tecnici e normativi si rinvia alla relazione di accompagnamento (background document) a questo documento. Nella relazione sono citate le leggi e i riferimenti normativi su cui si è basata la costruzione dei criteri e sono approfonditi, ove necessario, gli aspetti relativi ai metodi di prova e ai documenti di prova per la verifica di conformità ai criteri. Sono anche descritti i **criteri avanzati** che identificano prodotti/servizi con impatti ambientali al di sotto della media di mercato e costituiscono una anticipazione di quella che sarà una successiva revisione dei criteri di base e premianti di cui al presente documento.

Tali criteri avanzati possono comunque essere già utilizzati dalle stazioni appaltanti.

4 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

4.1 Riferimenti normativi

I criteri ambientali, anche quelli “di base”, corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

Le stazioni appaltanti dovranno indicare nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.

E' opportuno che la stazione appaltante indichi le norme alle quali il Fornitore dovrà fare riferimento per garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

I criteri definiti nel presente documento riguardano gli aspetti specificamente ambientali. Si richiama l'attenzione sull'importanza delle caratteristiche di sicurezza e idoneità all'uso degli arredi, che dovrebbero comunque essere valutate, parallelamente a quelle ambientali, nella definizione delle specifiche tecniche di gara, in conformità alle norme tecniche UNI, EN ed ISO appropriate.

4.2 Criterio dell'offerta “economicamente più vantaggiosa”

In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell'offerta

economicamente più vantaggiosa prevista dal Codice degli Appalti². Tale sistema infatti consente di utilizzare criteri premianti attribuendo un punteggio “premiante” a particolari criteri (specifiche tecniche e condizioni di esecuzione dell'appalto) che caratterizzano prodotti/servizi con impatti inferiori a quelli medi di mercato per la stessa tipologia e quindi meno diffusi e, a volte, anche più costosi, limitando il rischio che la gara vada deserta e fornendo al contempo uno stimolo ai produttori perché migliorino le caratteristiche dei loro prodotti.

Secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

La stazione appaltante potrà utilizzare criteri premianti definiti in questo documento e/o altrimenti definiti, avendo cura in quest'ultimo caso di effettuare un'adeguata analisi tecnica e di mercato che supporti la sua decisione.

4.3 Analisi e riduzione dei fabbisogni

Prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un'attenta analisi delle proprie esigenze per valutare l'effettiva consistenza e le possibilità di razionalizzazione del fabbisogno tenendo in considerazione le indicazioni del PAN GPP³.

5 CRITERI AMBIENTALI

5.1 Oggetto dell'appalto

Acquisto di arredi “sostenibili”: tutti i tipi di arredi per interni destinati a tutti gli usi oggetto di acquisti pubblici (ad esempio: mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura), prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.

5.2 Selezione dei candidati

N.A.

5.3 Specifiche tecniche - criteri base

5.3.1. Legno e materiali a base di legno

Requisito: Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali.

Verifica: Gli offerenti devono presentare adeguati attestati di conformità al requisito. Tali attestati devono essere riferiti alle parti in legno significative del prodotto finito⁴. Ai fine di dimostrare il soddisfacimento di questo requisito, valgono come attestati di conformità:

- i certificati di catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale (per es.: FSC, PEFC o equivalente).
- Le certificazioni di legalità, riconosciute a livello internazionale rilasciate da organismi di certificazione o da competenti autorità governative⁵;
- le attestazioni governative, quali: licenze di gestione o piani di gestione approvati;
- i riconoscimenti di legalità rilasciati da Enti o Organismi nazionali competenti, sulla base di un sistema operativo di "due diligence" riconosciuto ai sensi della legislazione europea.

² D.Lgs 163/2006

³ capitolo 3.5 “Gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPP”

⁴ Non sono ritenuti significativi gli eventuali elementi accessori del mobile, di volume trascurabile rispetto al totale (per esempio: bordi, piedini, inserti per maniglie, ecc.), per i quali non è richiesta documentazione.

⁵ A solo titolo di esempio, si citano tra le certificazioni di legalità rilasciate da enti di certificazione indipendenti, le seguenti: OLB - Origine et Legalité des Bois (Bureau Veritas); Smartwood (Rainforest Alliance); TLT/CoC - Timber Legality and Traceability Verification (SGS), ecc.

In alternativa, gli offerenti devono indicare i tipi (specie), le quantità e le origini (provenienza) del legno utilizzato nella produzione, allegando una dichiarazione di legalità, che garantisca la tracciabilità del legno lungo l'intera catena produttiva, dalla foresta al prodotto finale.

In questo caso, se le prove fornite non sono ritenute sufficienti a dimostrare la conformità al requisito di legalità, le amministrazioni contraenti possono chiedere ai fornitori ulteriori chiarimenti o elementi di prova.

5.3.2. Legno riciclato

Requisito: Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il prodotto finito, non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata.

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

Verifica: Documentazione tecnica del produttore di pannelli a base di legno, basata su rapporti di prove eseguite secondo i metodi raccomandati nell'appendice A. Sono ammesse come strumenti di verifica le Dichiarazione ambientali di prodotto redatto secondo le norme ISO 14025:2006

5.3.3. Plastica

Requisito: Tutte le parti di plastica di peso ≥ 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 "Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche".

Verifica: Gli offerenti devono presentare una descrizione delle materie plastiche contenute nei prodotti e indicare le quantità usate, il modo in cui sono contrassegnate e come sono legate tra loro o ad altri materiali.

5.3.4. Rivestimenti superficiali con prodotti vernicianti

Requisiti:

I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008.

I prodotti vernicianti non devono contenere le sostanze soggette ad autorizzazione ai sensi del regolamento REACH 1907/2006 (allegato XIV).

Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici, nel prodotto⁶ come fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso seguenti, quando misurato con i metodi descritti nella UNI EN ISO 11890-1 per i prodotti bicomponenti o UNI EN ISO 11890-2 per i prodotti monocomponente:

⁶ Esclusi tinte, isolanti e induritori.

Verifica: Gli offerenti devono presentare l'elenco dei prodotti usati per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente nei mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di vernici) attestante la conformità ai suddetti criteri.

Il rispetto del requisito è altresì comprovato con il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio.

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto

5.3.5. Adesivi e colle

Requisito: Il contenuto di COV negli adesivi pronti all'uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente⁷. La percentuale di COV negli adesivi deve essere determinata con i metodi descritti nelle parti appropriate della norma UNI EN ISO 11890.

Verifica: L'offerente deve presentare un elenco di tutti gli adesivi utilizzati per assemblare il mobile insieme alle loro schede di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di adesivi e colle) che indichi il contenuto di COV e dimostri il soddisfacimento del requisito.

Il rispetto del requisito è altresì comprovato con il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio.

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto

5.3.6. Materiali di imballaggio

Requisito: L'imballaggio (primario, secondario e pallet) deve consistere di materiale riciclabile⁸ e/o proveniente da fonti rinnovabili. Tutti i materiali da imballaggio devono essere facilmente separabili a mano in frazioni riciclabili costituite da un solo materiale (ad esempio: legno, cartone, carta, plastica, prodotti tessili).

Verifica: Deve essere fornita una descrizione dell'imballaggio del prodotto, insieme alla relativa dichiarazione di conformità ai presenti criteri. Sono considerati riciclabili tutti gli imballaggi che siano costituiti da materiali che dispongono di un consorzio di filiera aderente a CONAI (o equivalente estero). Deve essere fornita una descrizione del contenuto percentuale dell'imballaggio proveniente da fonte rinnovabile.

5.3.7. Disassemblabilità

Requisito: Il mobile deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici. In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio.

⁷ I prodotti a base acqua sono utilizzati per: sedie, mobili e arredamento in genere, mentre i prodotti a base solvente vengono impiegati per la fabbricazione dei mobili imbottiti. In generale vengono impiegati in tutti i casi in cui il tempo di asciugatura deve essere immediato (adesivi a contatto). Questo può dipendere dalle dimensioni o dalla forma dei substrati oppure dalle tempistiche del processo.

In particolare, gli adesivi a solvente vengono impiegati nella laminazione di mobili tondi e negli imbottiti (sedie ufficio, divani). Nel primo caso la forma del substrato richiede impiego di un adesivo a contatto; nel secondo caso il tipo di lavorazione e il tipo di materiali da accoppiare (materie plastiche) costringono all'impiego di adesivi base solvente (aggrediscono meglio e in tempi più brevi i supporti)

⁸ L'esistenza di un consorzio di filiera (ad esempio: Rilegno per il legno, Comico per la carta, ecc.) rende legittima (e facilmente verificabile senza che sia necessario accedere ad informazioni commerciali riservate) l'asserzione che il materiale è "riciclabile", in quanto soddisfa automaticamente i criteri previsti dalla EN ISO 14021 per l'utilizzo del termine in asserzioni auto-dichiarate e cioè:

- le installazioni per la raccolta ed il recupero ai fini del riciclaggio sono facilmente disponibili per una ragionevole proporzione di acquirenti, potenziali acquirenti ed utilizzatori del prodotto nell'area in cui tale prodotto è venduto,
- le installazioni sono disponibili ad ospitare i materiali raccolti;
- il prodotto per il quale è effettuata l'asserzione è effettivamente raccolto e riciclato.

5.3.8. Disponibilità parti di ricambio

Requisito: L'offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire. Questo requisito non si applica alle finiture del mobile.

Criterio di verifica: Impegno contrattuale del produttore a offrire parti di ricambio per almeno cinque anni dall'acquisto.

5.4 Specifiche tecniche – Criteri premianti

Nel caso di appalti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, saranno attribuiti punti supplementari nei casi seguenti

5.4.1. Legno e materiali a base di legno - Gestione sostenibile delle foreste

Quando i prodotti le cui parti in legno o materiali a base di legno siano costituite per almeno il 70% da materiale proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Verifica: Possesso di certificati di catena di custodia FSC, PEFC o equivalenti da parte del fabbricante di prodotto finito.

5.4.2. Contenuto di materiale riciclato

Fermo restando quanto richiesto dal DM 203 dell'8 maggio 2003, potranno essere premiati i prodotti che assicurano una maggiore presenza percentuale in peso di contenuto di riciclato nei materiali a base di legno, plastica, metalli o vetro costituenti il mobile finito.

Verifica: Gli offerenti devono fornire documentazione appropriata da cui risulti il contenuto in percentuale sul peso di materiale riciclato.

Le certificazioni (ad esempio, per le parti in legno: FSC recycled; PEFC, ecc.) che attestano la presenza di una determinata percentuale di legno riciclato possono essere usate a questo scopo. Nel caso di altri materiali costituenti i mobili (matalli, vetro, plastica, ecc.) che, pur essendo frequentemente costituiti da percentuali elevate di riciclato, non dispongono di strumenti simili, possono essere utilizzate delle asserzioni ambientali auto-dichiarate (secondo la UNI EN ISO 14021).

5.4.3. Tessuti

I criteri premianti per le parti tessili dei mobili possono essere individuati tra quelli elencati nell'Ecolabel europeo sui prodotti tessili (Decisione 2009/567/CE)

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con il possesso dell'etichetta EU Eco-label o da qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente, nell'ultima versione approvata. L'offerente che propone soluzioni equivalenti al presente requisito lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta⁹. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto

5.4.4. Materiali per imbottitura

Potranno essere premiati i prodotti finiti il cui materiale da imbottitura soddisfi i criteri ecologici relativi al prodotto stesso previsti da:

a) parti appropriate dei criteri per l'Ecolabel Europeo sui materassi (Decisione della Commissione 2009/598/EC del 9 luglio 2009);

Verifica: Tutti i prodotti che recano l'Ecolabel europeo o da qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente, sono ritenuti conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto.

⁹ art. 68, comma 6, D.Lgs. 163/2006

5.4.5 Schiume poliuretaniche

Potranno essere premiati i prodotti che usino schiume poliuretaniche che rispettano tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR o di altra certificazione equivalente. Il documento completo con i requisiti su cui si basa il etichetta CertiPUR può essere consultato al seguente indirizzo internet: www.europur.com.

Verifica: il rispetto del requisito è comprovato con il possesso dell'etichetta CertiPUR o da qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un ente riconosciuto

5.4.6.Materiali da imballaggio

Possono essere considerati due requisiti alternativi:

a) in generale, potranno essere assegnati punti premianti se la percentuale di materiale riciclato negli imballi supera il 70% in peso.

Verifica: Possesso di certificazione di catena di custodia – FSC, PEFC o equivalente – da parte del produttore dell'imballaggio.

b) nel caso di imballaggi costituiti da fibre di cellulosa vergini (carta, cartone e legno), i punti aggiuntivi potranno essere attribuiti se la percentuale di fibra proveniente da foreste gestite in modo sostenibile supera il 70% in peso.

Verifica: Possesso di certificazione di catena di custodia – FSC, PEFC o equivalente – da parte del produttore dell'imballaggi

5.4.7.Prodotti vernicianti

Quando i prodotti usati per il rivestimento delle superfici non contengano:

- sostanze pericolose classificate in conformità della direttiva 1999/45/CE come cancerogene (R40, R45, R49), pericolose per il sistema riproduttivo (R60, R61, R62, R63), mutagene (R46, R68), tossiche (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergeniche se inalate (R42) o dannose per l'ambiente (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), che causano danni genetici ereditabili (R46), che comportano il rischio di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata (R48), che possono comportare il rischio di effetti irreversibili (R68);
- composti organici volatici (COV) in misura superiore al 5% del loro peso;
- ftalati che, al momento della domanda, soddisfino i criteri di classificazione di qualsiasi delle seguenti frasi di rischio (e relative combinazioni): R60, R61, R62, in conformità della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;
- aziridina;
- composti di cromo (VI).

Verifica: gli offerenti devono presentare un elenco di tutte le sostanze usate per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente nei mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o documentazione equivalente attestante la conformità ai suddetti criteri.

Il rispetto del requisito è altresì comprovato con il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE , o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio.

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto

6 APPENDICE A – METODI DI PROVA DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI DEL LEGNO RICICLATO

NOTA: Il testo di questa appendice è tratto dalla norma industriale “EPF standard for delivery conditions of recycled wood” della federazione europea dei produttori di pannelli a base di legno (European Panel Federation).

La preparazione dei campioni, le procedure di digestione e distruzione e i metodi di analisi devono essere eseguiti seguendo procedure riconosciute e calibrate. Le esigenze di accuratezza per ogni analisi devono essere bilanciate con i costi. Per tutte le determinazioni, sono indicate delle tecniche analitiche di riferimento, è fatta comunque salva la possibilità di effettuare l'analisi con metodologie equivalenti.

A.1 CADMIO (CD), CROMO (CR), RAME (CU) AND PIOMBO (PB)

Distruzione tramite incenerimento e soluzione delle polveri in HNO_3 o, preferibilmente, tramite soluzione acida in forno a microonde. La determinazione è effettuata tramite Induction Coupled Plasma (ICP), Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) o Electro Thermal Atomic Absorption Spectrometry (ETAAS), a seconda della concentrazione nell'estratto.

A.2 MERCURIO (HG)

Distruzione umida in HCl, con aggiunta di H_2SO_4 , seguita da riduzione della soluzione per formare vapore di mercurio. La determinazione deve essere effettuata tramite Cold Vapour Atomic Absorption Spectroscopy (CVAAS).

A.3 ARSENICO (AS)

Distruzione umida tramite H_2SO_4 con aggiunta di HNO_3 e H_2O_2 finché non si ottiene una soluzione chiara. La determinazione è effettuata con Hydride Flame Atomic Absorption Spectrometry (HFMS), mentre si riduce la soluzione per formare AsH_3 .

A.4 FLUORO (F) E CLORO (CL)

Può essere utilizzato il metodo descritto nella UNI EN 24260 “Metodo di combustione Wickbold”.

A.5 PENTACLOROFENOLO (PCP)

Può essere utilizzato il metodo descritto nella CEN /TR 14823:2003 che prevede una estrazione a caldo con Metanolo, successiva acetilazione dell'analita e determinazione dello stesso mediante Gascromatografia o con detector di massa o con ECD.

A.6 CREOSOTO (BENZO-A-PIRENE)

Per il campionamento, usare la UNI EN 1014-2 “Preservanti del legno. Creosoto e legno trattato con creosoto - Metodi di campionamento e analisi. Procedura per l'ottenimento di un campione di creosoto da legno trattato con creosoto per successive analisi”. Usare esano invece del toluene come reagente. Per la determinazione, usare la UNI EN 1014-3 “Preservanti del legno - Creosoto e legno trattato con creosoto - Metodi di campionamento ed analisi - Determinazione del contenuto di benzo(a)pirene nel creosoto”. Usare cromatografia in fase liquida ad alta risoluzione (HPLC).

A.7 CONTENUTO DI GRANIGLIA

Determinare il contenuto di graniglia secondo la ISO 3340.